



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 31/07/2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 00228/2023 REG. PROV. COLL. - SENTENZA ESECUTIVA.

L'anno duemilaventitre addì trentuno del mese di luglio alle ore 18:45 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Prevvia l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Assente
PAROLINI ANDREA	Presente
PAROLINI SERENA	Assente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
FOGLIA FEDERICA	Presente

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BIGAGNOLI BRUNA – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 00228/2023 REG. PROV. COLL. - SENTENZA ESECUTIVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15/06/2023 avente per oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024";

PREMESSO CHE:

- in data 16/09/2022 prot. n. 20370 veniva notificato al Comune di Valeggio sul Mincio ricorso avanti al T.A.R. Veneto Sez. III, presentato dal Sig. - omissis - per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della nota prot. n. 11/8/2022 con la quale il Comune di Valeggio sul Mincio rigettava l'istanza di compartecipazione inoltrata dal ricorrente, in parte qua del Regolamento comunale del Sistema di Interventi e Servizi Sociali, approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 27/10/2016, nonché della nota prot. n. 18429 con la quale il Comune, quanto ai "limiti del patrimonio disponibile" precisava che a tutt'oggi sono in vigore i limiti stabiliti a suo tempo dal citato Regolamento;
- con deliberazione di G.C. n. 170 del 26/09/2022, esecutiva, l'Ente ha deciso di costituirsi in giudizio al fine di sostenere le ragioni del Comune e di resistere alle richieste avanzate con il succitato ricorso per le motivazioni ivi richiamate;
- con determina n. 608 del 10/11/2022 è stato incaricato l'Avvocato Mattia Lancerotto e Emanuele Roldo per l'assistenza legale e difesa del Comune in tutte le fasi del giudizio avanti il TAR Veneto;

DATO ATTO che il TAR Veneto – Sezione Terza - con sentenza n. 00228/2023 Reg. Prov. Coll. Pubblicata in data 15/2/2023 ha accolto il ricorso, annullato gli atti impugnati e condannato il Comune di Valeggio sul Mincio al pagamento delle spese di giudizio liquidate a favore della parte ricorrente in Euro 2.000,00 oltre ad accessori di legge, se dovuti, importo che dovrà essere versato a favore dello Stato, essendo parte ricorrente stata ammessa al patrocinio a favore dello Stato;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del 2/3/2023, esecutiva, ha deciso di non proporre appello al Consiglio di Stato, al fine di evitare ulteriori spese all'Ente in caso di soccombenza che, al momento, appariva più che probabile, tenuto conto del pressochè costante orientamento giurisprudenziale in riferimento all'impossibilità di individuare criteri diversi dall'ISEE da parte dei Comuni in materia di contribuzione alla spesa a titolo di retta alberghiera per ricovero delle persone non autosufficienti in strutture di accoglienza.

PRESO ATTO della definitività della sentenza in parola, essendo trascorso il termine per proporre ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato;

RILEVATO che l'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 annovera fra le fattispecie di debito fuori bilancio legittimamente riconoscibili e finanziabili le "sentenze esecutive", senza null'altro precisare al riguardo;

VERIFICATA la sussistenza dei necessari requisiti di legittimità e finanziabilità del debito fuori bilancio in argomento, in conformità alle previsioni normative dell'art. 194 del già citato D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali ed in particolare:

- punto 79 "Il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del consiglio dell'ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto";
- punto 81 "La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie";

RIBADITA l'esecutività della sentenza ed **EVIDENZIATA** la necessità di provvedere ora al riconoscimento del debito fuori bilancio suesposto;

CONSIDERATO che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo

grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva. Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

RICHIAMATA la sentenza della CORTE DEI CONTI -SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA n. 326/2017/PAR del 07 Novembre 2017 la quale sul punto:

“Tuttavia, nel caso di sentenze esecutive, ancorché in via provvisoria, il punto non è tanto quello dell'eventuale accantonamento delle risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura ed incerta, ovvero condizionata (situazioni queste espressamente contemplate dal principio contabile), ovvero ancora diversa, per evenienze sopravvenute, nel quantum rispetto a quanto ragionevolmente previsto all'atto dell'impegno della spesa correlata (impegno comunque correttamente assunto, almeno in parte, dal punto di vista giuscontabile), quanto quello dell'esistenza attuale di un'obbligazione, vincolante per l'ente, non prevista e comunque non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere di per sé ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio”.

APPURATO che il debito fuori bilancio da riconoscere trova copertura tra le postazioni attuali di spesa corrente del bilancio di previsione 2023;

VISTA la relazione del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità vigente, che si allega (**ALL. SUB A**);

VISTA la relazione del Responsabile dell'Area Affari generali, che si allega (**ALL. SUB B**);

DATO ATTO che il presente provvedimento viene sottoposto all'Organo di Revisione dell'Ente per l'acquisizione del prescritto parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 239, comma 1, punto 6), del D.lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione n. 2/2005 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, che precisa che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore all'art. 194 del T.U.E.L., non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale – Organo che, pertanto, in questa sede esercita una funzione prevalentemente “ricognitiva”;

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento è atto fondamentale per la salvaguardia degli equilibri propri del bilancio e della contabilità pubblica, al fine di fronteggiare la passività latente e di prevenire, conseguentemente, il formarsi di situazioni pregiudizievoli per le finanze comunali;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 15/06/2023 avente per oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15/06/2023 avente per oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio finanziario 2023, con contestuale attribuzione delle dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi per l'adozione degli atti di gestione;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al fine di liquidare allo Stato quanto dovuto, evitando ulteriori spese;

DELIBERA

per le motivazioni tutte in premessa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate per costituirne parte integrale e sostanziale:

1. di prendere atto della Sentenza del TAR Veneto – Sezione Terza - n. 00228/2023 Reg. Provv. Coll. Pubblicata in data 15/2/2023 con la quale ha accolto il ricorso del ricorrente – omissis -, annullato gli atti impugnati e condannato il Comune di Valeggio sul Mincio al pagamento delle spese di giudizio liquidate a

favore della parte ricorrente in Euro 2.000,00 oltre ad accessori di legge, se dovuti, importo che dovrà essere versato a favore dello Stato, essendo parte ricorrente stata ammessa al patrocinio a favore dello Stato.

2. Di riconoscere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 194 comma 1 lett. a) il debito fuori bilancio di complessivi € 3.000,00, comprensivi di spese generali 15%, C.P. e IVA 22%, dando atto che la spesa sarà fronteggiata sul bilancio corrente con imputazione al Capitolo 1021350/0 "Liti, arbitraggi e consulenze" del Bilancio 2023-25, che presenta la necessaria disponibilità.

3. Di dare atto:

* che il debito fuori bilancio in argomento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 trattandosi di "sentenza esecutiva";

* che sussistono i requisiti di legittimità e finanziabilità del debito fuori bilancio in argomento, in conformità alle previsioni normative dell'art. 194 del già citato D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

* che il presente provvedimento costituisce atto di salvaguardia degli equilibri finanziari.

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti - Venezia, in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 23, comma 5 della Legge n. 289/2002.

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine di poter liquidare allo Stato quanto dovuto, evitando ulteriori spese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 00228/2023 REG. PROV. COLL. - SENTENZA ESECUTIVA.”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere dell'Organo di revisione sulla proposta consiliare in oggetto (prot. n. 17444 del 26.07.2023);

Visto l'esito della votazione palese, resa per alzata di mano:

consiglieri presenti n. 15

consiglieri votanti n. 10

maggioranza n. 6

voti favorevoli n. 10

voti contrari n. 0

consiglieri astenuti n. 5 (Valbusa, Oliosi, Tosoni, Bertuzzi, Foglia)

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 00228/2023 REG. PROV. COLL. - SENTENZA ESECUTIVA.”**, sopra riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, il Consiglio Comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione palese, resa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 su n. 11 consiglieri votanti essendosi astenuti consiglieri n. 4 (Valbusa, Oliosi, Tosoni, Foglia).

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BIGAGNOLI BRUNA

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO

li, 24/7/2023

All'Ufficio Ragioneria

Al Collegio dei Revisori del Conto

Sede

Oggetto: Relazione debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del TAR Veneto n. 00228/2023.

In data 16/09/2022 prot. n. 20370 veniva notificato al Comune di Valeggio sul Mincio ricorso avanti al T.A.R. Veneto Sez. III, presentato dal Sig. - omissis - per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della nota prot. n. 11/8/2022 con la quale il Comune di Valeggio sul Mincio rigettava l'istanza di compartecipazione inoltrata dal ricorrente, in parte qua del Regolamento comunale del Sistema di Interventi e Servizi Sociali, approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 27/10/2016, nonché della nota prot. n. 18429 con la quale il Comune, quanto ai "limiti del patrimonio disponibile" precisava che a tutt'oggi sono in vigore i limiti stabiliti a suo tempo dal citato Regolamento.

Con deliberazione G.C. n. 170 del 26/09/2022, esecutiva, l'Ente si costituiva in giudizio al fine di sostenere le ragioni del Comune e di resistere alle richieste avanzate con il succitato ricorso per le seguenti motivazioni:

- 1) il ricorrente, attraverso il proprio amministratore di sostegno, dall'inizio dell'anno 2011 non aveva più aggiornato il servizio sociale comunale riguardo la propria situazione socio-sanitaria;
- 2) il ricorrente, attraverso il suo amministratore di sostegno, non aveva seguito, per la presa in carico, le modalità previste dall'art. 7 del vigente Regolamento Comunale del Sistema di Interventi e Servizi Sociali;
- 3) la motivazione del diniego di compartecipazione al pagamento della retta di degenza è rinvenibile dalle disposizioni dell'art. 11 comma 3 lettera b) del vigente succitato Regolamento, il quale recita: "come ulteriore criterio di selezione dei beneficiari di cui all'art. 2 co. 1 del DPCM 159/2013, a partire da un 'patrimonio disponibile minimo' il contributo diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi per i nuclei familiari titolari di un 'patrimonio disponibile massimo'; detti limiti vengono stabiliti annualmente dall'Amministrazione. Pertanto i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore al limite massimo saranno tenuti a pagare la retta massima." Attualmente questo limite massimo è stabilito in Euro 25.000,00 e il patrimonio mobiliare dichiarato dal ricorrente supera detto importo.

Con propria determina n. 608 del 10/10/2022 con la sottoscritta Responsabile nominava l'Avvocato Mattia Lancerotto del foro di Verona per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio de qua.

In data 15/2/2023 è stata pubblicata la sentenza n. 228/2023 Reg. Provv. Coll. da parte del TAR Veneto - Sezione III - con la quale il Giudice amministrativo ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati, fatti savi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione intenda adottare, condannando altresì il Comune al rimborso delle spese del giudizio, che liquidava, a favore della

parte ricorrente in Eur 2.000,00, oltre ad accessori di legge, se dovuti, importo da versare allo Stato, essendo parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Con deliberazione n. 19 del 2/3/2023 la Giunta Comunale decideva di non proporre appello al Consiglio di Stato, al fine di evitare ulteriori spese all'Ente in caso di soccombenza che, al momento, appare più che probabile, tenuto conto del pressoché costante orientamento giurisprudenziale in riferimento all'impossibilità di individuare criteri diversi dall'ISEE da parte dei Comuni in materia di contribuzione alla spesa a titolo di retta alberghiera per ricovero delle persone non autosufficienti in strutture di accoglienza.

La sentenza del TAR Veneto n. 00228/2023 è pertanto divenuta esecutiva, non essendo stata appellata dalle parti.


L'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 annovera fra le fattispecie di debito fuori bilancio legittimamente riconoscibili e finanziabili le "sentenze esecutive", senza null'altro precisare al riguardo.

Risulta, pertanto verificata la sussistenza dei necessari requisiti di legittimità e finanziabilità del debito fuori bilancio in argomento, in conformità alle previsioni normative dell'art. 194 del già citato D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali ed in particolare il punto 79 prevede: "Il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del consiglio dell'ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto" ed il punto 81: "La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie".

Si rende pertanto necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio suesposto, per un importo complessivo di Euro 3.000,00, spese generali 15%, IVA e C.P., incluse, tenuto conto del fatto che l'adozione del relativo provvedimento è atto fondamentale per la salvaguardia degli equilibri propri del bilancio e della contabilità pubblica, al fine di fronteggiare la passività latente e di prevenire, conseguentemente, il formarsi di situazioni pregiudizievoli per le finanze comunali.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Ferroni d.ssa Annachiara





COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2023 / 1217

Unità Proponente: AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 00228/2023 REG. PROV. COLL. - SENTENZA ESECUTIVA.

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 26/07/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FERRONI ANNA CHIARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2023 / 1217

Unità Proponente: AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 00228/2023 REG. PROV. COLL. - SENTENZA ESECUTIVA.

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 26/07/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
FREDDO LEDA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 33 del 31/07/2023

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 00228/2023 REG. PROV. COLL. - SENTENZA ESECUTIVA..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 17/08/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SCARPARI EMILIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 33 del 31/07/2023

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 00228/2023 REG. PROV. COLL. - SENTENZA ESECUTIVA..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 02/08/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 26/09/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FERRONI ANNA CHIARA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)